



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

DIREZIONE GENERALE PER IL RISANAMENTO AMBIENTALE

Decreto con determinazione motivata di conclusione positiva, ex articolo 14-bis, comma 5, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, della conferenza di servizi decisoria relativa al sito di bonifica di interesse nazionale “Sulcis - Iglesiente - Guspinese” indetta con nota del 30 aprile 2020 con protocollo n. 30593/MATTM per l’approvazione del documento “Progetto definitivo dell’intervento di bonifica e messa in sicurezza dell’area mineraria di Su Zurfuru”. Comune di Fluminimaggiore.

Vista la Legge 8 luglio 1986, n. 349 recante “Istituzione del Ministero dell’Ambiente e norme in materia di danno ambientale”;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”, in particolare gli articoli 14 e segg.;

Visto il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59”;

Visto il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 18 settembre 2001, n. 468 recante “Regolamento recante: Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale” che individua il sito “Sulcis Iglesiente Guspinese” come intervento di bonifica di interesse nazionale;

Visto il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 12 marzo 2003 recante la perimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale “Sulcis Iglesiente Guspinese”;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”, in particolare gli articoli 242 e 252;

Visto il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 304 del 28 ottobre 2016 recante la ridefinizione della perimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale “Sulcis Iglesiente Guspinese”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019, n. 97 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dell’Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione”;

Visto, in particolare, l’articolo 26 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019, n. 97 che regola la fase transitoria della riorganizzazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Visto il Decreto Legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 18 novembre 2019, n. 132, recante “Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la

✓ Resp. Dir.: Distaso L.
Ufficio: RiA_03
Data: 28/07/2020

riorganizzazione dei Ministeri per i Beni e le Attività Culturali, delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo, dello Sviluppo Economico, degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate, in materia di qualifiche dei dirigenti e di tabella delle retribuzioni del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2019 recante il conferimento al Dott. Giuseppe Lo Presti dell'incarico di Direttore della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Vista la nota della Regione Autonoma della Sardegna del 20 dicembre 2019 con protocollo n. 26703, acquisita al protocollo della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 26413/STA del 20 dicembre 2019, con la quale viene convocato per il giorno 22 gennaio 2020 il Tavolo Tecnico Istruttorio, istituito ai sensi dell'articolo 5 dell'Accordo di Programma stipulato tra il Ministero dell'Ambiente e la Regione Sardegna in data 27 novembre 2013, riguardante la semplificazione e lo snellimento delle procedure tecnico-amministrative relative agli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza di emergenza, messa in sicurezza permanente e bonifica nelle aree minerarie del sito di bonifica di interesse nazionale “Sulcis Iglesiente Guspinese”;

Visto il verbale della riunione del 22 gennaio 2020 del Tavolo Tecnico Istruttorio istituito ai sensi dell'articolo 5 dell'Accordo di Programma stipulato tra il Ministero dell'Ambiente e la Regione Sardegna in data 27 novembre 2013, trasmesso dalla Regione Autonoma della Sardegna con nota del 12 febbraio 2020 con protocollo n. 3131, acquisita al protocollo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 9869/MATTM del 13 febbraio 2020;

Visto il “Progetto definitivo dell'intervento di bonifica e messa in sicurezza dell'area mineraria di Su Zurfuru” trasmesso dal Comune di Fluminimaggiore con nota del 9 marzo 2020 con protocollo n. 1036 e con nota del 20 marzo 2020 con protocollo n. 1217, acquisite al protocollo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare rispettivamente al n. 25122/MATTM dell'8 aprile 2020 e al n. 20147/MATTM del 20 marzo 2020;

Vista la nota del Comune di Fluminimaggiore del 27 aprile 2020 con protocollo n. 1856, acquisita al protocollo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 29794/MATTM del 28 aprile 2020, con la quale avvalendosi di quanto previsto dall'articolo 103 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 che prevede che “le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati”, si motivano le ragioni d'urgenza e si chiede l'indizione della conferenza di servizi decisoria per l'approvazione del “Progetto definitivo dell'intervento di bonifica e messa in sicurezza dell'area mineraria di Su Zurfuru”;

Vista la nota della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 30 aprile 2020 con protocollo n. 30593/MATTM, con la quale è indetta una conferenza di servizi decisoria, in forma semplificata e in modalità asincrona, per l'approvazione del “Progetto definitivo dell'intervento di bonifica e messa in sicurezza dell'area mineraria di Su Zurfuru”;

Visto il parere sul “Progetto definitivo dell'intervento di bonifica e messa in sicurezza dell'area mineraria di Su Zurfuru” trasmesso dalla Regione Sardegna - Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza ambientale - Servizio territoriale ispettorato ripartimentale di Iglesias trasmesso con nota dell'11 maggio 2020 con protocollo n. 30173, acquisita al protocollo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 34329/MATTM del 13 maggio 2020;

Visto il parere sul “Progetto definitivo dell’intervento di bonifica e messa in sicurezza dell’area mineraria di Su Zurfuru” trasmesso dalla Regione Sardegna - Direzione Generale della Difesa dell’Ambiente - Servizio delle Valutazioni Ambientali trasmesso con nota del 28 maggio 2020 con protocollo n. 10605, acquisita al protocollo del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 39879/MATTM del 29 maggio 2020;

Visto il parere sul documento “Progetto definitivo dell’intervento di bonifica e messa in sicurezza dell’area mineraria di Su Zurfuru” trasmesso dalla Regione Sardegna - Direzione Generale della Difesa dell’Ambiente - Servizio Tutela dell’Atmosfera e del Territorio trasmesso con nota del 29 maggio 2020 con protocollo n. 10681, acquisita al protocollo del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 40086/MATTM del 29 maggio 2020;

Vista la nota della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dell’8 giugno 2020 con protocollo n. 42299/MATTM con la quale, al fine di acquisire il “sentito” del proponente e delle Amministrazioni interessate, così come previsto dall’articolo 14-bis, comma 5, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, sono state comunicate le prescrizioni che si intendono riportare nel decreto di approvazione del “Progetto definitivo dell’intervento di bonifica e messa in sicurezza dell’area mineraria di Su Zurfuru”;

Visto il parere sul “Progetto definitivo dell’intervento di bonifica e messa in sicurezza dell’area mineraria di Su Zurfuru” trasmesso dall’ARPA Sardegna - Dipartimento Sulcis con nota dell’11 giugno 2020 con protocollo n. 18664, acquisita al protocollo del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 43778/MATTM dell’11 giugno 2020;

Vista la determina del Comune di Fluminimaggiore del 19 giugno 2020 n. 723 per l’approvazione dello studio di compatibilità idraulico allegato al “Progetto definitivo dell’intervento di bonifica e messa in sicurezza dell’area mineraria di Su Zurfuru” trasmesso con nota del 22 giugno 2020 con protocollo n. 2728, acquisita al protocollo del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 49942/MATTM del 1° luglio 2020;

Visto il parere sul “Progetto definitivo dell’intervento di bonifica e messa in sicurezza dell’area mineraria di Su Zurfuru” della Direzione Generale Servizio del Genio Civile di Cagliari trasmesso dalla Regione Autonoma della Sardegna - Direzione Generale della Difesa dell’Ambiente - Servizio Tutela dell’Atmosfera e del Territorio con nota del 1° luglio 2020 con protocollo n. 12789, acquisita al protocollo del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 50173/MATTM del 1° luglio 2020;

Visto il parere sul “Progetto definitivo dell’intervento di bonifica e messa in sicurezza dell’area mineraria di Su Zurfuru” trasmesso dal Ministero per i Beni e le attività culturali e per il turismo - Direzione Generale Archeologia belle arti e paesaggio - Soprintendenza per la Città Metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna con nota del 1° luglio 2020 con protocollo 18450, acquisita al protocollo del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 50214/MATTM del 1° luglio 2020;

Vista la determina del Direttore del Servizio Tutela paesaggistica per la Sardegna Meridionale del 2 luglio 2020 n. 665 con cui è stata rilasciata l’autorizzazione ai sensi dell’articolo 146 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 relativa al “Progetto definitivo dell’intervento di bonifica e messa in sicurezza dell’area mineraria di Su Zurfuru”, trasmessa dalla Regione Autonoma della Sardegna - Direzione Generale della Pianificazione urbanistica territoriale e della Vigilanza edilizia - Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza della Sardegna Meridionale con nota del 2 luglio 2020 con protocollo n. 25059, acquisita al protocollo del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 50667/MATTM del 2 luglio 2020;

Vista la nota della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 luglio 2020 con protocollo n. 55852/MATTM con la quale, al fine di acquisire il “sentito” del proponente e delle Amministrazioni interessate, così come

previsto dall'articolo 14-bis, comma 5, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, sono state comunicate le prescrizioni che si intendono riportare nel decreto di approvazione del documento "Progetto definitivo dell'intervento di bonifica e messa in sicurezza dell'area mineraria di Su Zurfuru" anche alla luce degli ulteriori pareri acquisiti successivamente alla richiamata nota dell'8 giugno 2020 con protocollo n. 42299/MATTM;

Tenuto conto che nella nota di indizione della conferenza di servizi è stato indicato il termine di 15 giorni dal ricevimento della nota stessa per la richiesta al soggetto proponente, da parte delle Amministrazioni interessate al procedimento, di integrazioni documentali o approfondimenti, nonché di chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'Amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche Amministrazioni;

Tenuto conto che nella medesima nota di indizione della conferenza di servizi è stato indicato il termine di 30 giorni dal ricevimento della nota stessa per la trasmissione, da parte delle Amministrazioni interessate al procedimento, delle proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, formulate in termini di assenso o dissenso e recanti, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso;

Considerato che l'articolo 14-bis, comma 5, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 prescrive l'adozione della determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di servizi, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, qualora siano stati acquisiti esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, ovvero qualora l'Amministrazione ritenga che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle Amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza;

Ritenuto che, alla luce degli atti di assenso, anche implicito, acquisiti mediante conferenza di servizi, sussistono i presupposti per l'adozione della determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza con gli effetti di cui all'articolo 14-quater della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

DECRETA

ART. 1

1. È approvato il "Progetto definitivo dell'intervento di bonifica e messa in sicurezza dell'area mineraria di Su Zurfuru" trasmesso dal Comune di Fluminimaggiore con nota del 9 marzo 2020 con protocollo n. 1036 e con nota del 20 marzo 2020 con protocollo n. 1217, a condizione che siano rispettate le prescrizioni:
 1. con riferimento alle aree soggette a messa in sicurezza permanente (MISP), ivi compreso il sito di raccolta/struttura di deposito in area 1-2, nella situazione post intervento tali aree devono essere fruite senza arrecare pregiudizio all'integrità e alla funzionalità delle opere di MISP realizzate;
 2. deve essere garantita nel tempo la permanenza dell'integrità e dell'efficacia delle strutture di contenimento e protezione (in particolare la scogliera in massi ciclopici a protezione del piede del SDR), da considerarsi parti integranti delle misure di MISP;
 3. tutte le opere realizzate devono essere mantenute in stato di efficienza attraverso l'esecuzione delle attività previste dal Piano di manutenzione dell'opera;
 4. non è ammessa, a cantiere avviato, l'interruzione prolungata della fase di coltivazione del sito di raccolta, né la realizzazione di misure di messa in sicurezza provvisorie, in attesa di conseguire la disponibilità di ulteriori risorse finanziarie rispetto a quelle a disposizione dell'Amministrazione al momento dell'appalto delle opere;

5. le aree soggette ad interventi di rinaturalizzazione e mitigazione del rischio, nonché la porzione di area 4 da valorizzare a scopo didattico/museale, possono essere fruite subordinatamente all'adozione, da parte del Comune di Fluminimaggiore, di un Piano di comunicazione del rischio da condividere con gli Enti competenti;
6. le terre e rocce derivanti dalla realizzazione del diaframma plastico in corrispondenza del sito di raccolta in area 1-2 possono essere ricollocate all'interno della struttura esclusivamente se utilizzate con una precisa funzione tecnica e nel rispetto di quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120. Viceversa devono essere conferite a recupero/smaltimento;
7. il riutilizzo di rifiuti estrattivi nella realizzazione delle opere di MISP è consentito esclusivamente all'interno del sistema di impermeabilizzazione o laddove il rifiuto estrattivo abbia comportamento inerte, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 41, comma 3-bis, della Legge 9 agosto 2013, n. 98;
8. l'eventuale utilizzo di materiali di riporto, laddove presenti *in situ*, deve essere adeguatamente argomentata in relazione a quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti, dalle circolari esplicative del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (nota del 15 maggio 2014 con protocollo n. 13338/STA e nota del 10 novembre 2017 con protocollo n. 15786/STA), nonché dalle Linee Guida SNPA n. 54/2019;
9. le operazioni di scavo, movimentazione e ricollocamento dei rifiuti estrattivi devono avvenire in modo da evitare la contaminazione delle matrici ambientali. A tale riguardo deve essere garantito l'utilizzo di presidi ambientali funzionali alla limitazione della produzione di polveri durante le fasi di asportazione, trasporto e deposito dei rifiuti estrattivi;
10. in merito alla tracciabilità dei rifiuti estrattivi, deve essere previsto un "Registro di cantiere" con pagine numerate e vidimate dalla Provincia che preveda il tracciamento dei rifiuti estrattivi scavati, movimentati e depositati nel sito di raccolta e nell'ambito delle altre opere di MISP. I contenuti e il format del registro devono essere concordati con gli Enti di controllo antecedentemente all'avvio dei lavori. Tale registro deve essere tenuto in cantiere e consegnato a conclusione dei lavori contestualmente alla richiesta di certificazione di avvenuta bonifica;
11. l'eventuale trasporto dei rifiuti estrattivi all'esterno dell'area di cantiere con l'utilizzo di viabilità non ricompresa nelle piste interne o attraverso la SS126 deve avvenire mediante l'utilizzo di un "Documento di trasporto" i cui contenuti dovranno essere concordati con gli Enti di controllo antecedentemente all'avvio dei lavori. Gli estremi dei documenti di trasporto dovranno inoltre trovare opportuno riferimento all'interno del registro di cantiere e analogamente al "Registro di cantiere" tale Documento dovrà essere preliminarmente numerato e vidimato dalla Provincia e consegnato a conclusione dei lavori contestualmente alla richiesta di certificazione di avvenuta bonifica;
12. la briglia sul rio Pubusinu deve essere monitorata relativamente alle acque in ingresso, a quelle in uscita e ai sedimenti prima di procedere alla rimozione di questi ultimi;
13. le opere previste e in particolare quelle di difesa sponale con scogliere in massi ciclopici intasati in calcestruzzo, devono garantire gli standard strutturali geotecnici e idraulici, scongiurando fenomeni di sifonamento, scalzamento e trascinamento del materiale; devono essere previsti specifici interventi di ammorsamento e di controllo della velocità del flusso all'interfaccia con il terreno naturale;
14. i manufatti di scarico insistenti sui corsi d'acqua, provenienti dal sistema di drenaggio e regimazione delle acque meteoriche nelle aree interessate dagli interventi, devono assicurare i requisiti strutturali e idraulici, garantendo la dissipazione e lo smorzamento della forza del flusso idrico e la protezione dell'erosione dell'alveo naturale;
15. la proposta di monitoraggio deve essere revisionata al fine di consentire la valutazione dello stato di qualità dei corpi idrici;
16. i parametri e le frequenze di campionamento del monitoraggio devono essere riviste adeguandole alle indicazioni dell'Allegato I alla Parte III del Decreto Legislativo 3 aprile

2006, n. 152. Le attività di monitoraggio devono essere effettuate sia nell'*ante operam* che nel *post operam* in quanto lo scopo principale di quest'ultimo è quello di verificare gli effetti dell'avvenuta bonifica sullo stato di qualità dei corpi idrici interessati;

17. il piano di monitoraggio con cadenza annuale, e in particolare l'ubicazione delle stazioni di monitoraggio, deve essere concordata con ARPA Sardegna, mediante sopralluogo nel sito, antecedentemente l'avvio delle attività di monitoraggio *ante operam*;
18. nel monitoraggio dei corpi idrici fluviali devono essere inseriti anche le sorgenti della Galleria +80 e della Galleria Pietro in quanto, riversandosi anch'esse in corpi idrici superficiali, potrebbero pregiudicarne o influire sul raggiungimento degli obiettivi di qualità;
19. i parametri da monitorare e le frequenze di monitoraggio devono essere rispondenti a quanto indicato nelle seguenti tabelle:

PARAMETRI	FREQUENZA/ANNO
Macrofite	2 volte
Diatomee	2 volte in coincidenza con i macroinvertebrati
Macroinvertebrati	3 volte Invernale (febbraio – inizio marzo) Tarda primavera (maggio) Tarda estate (settembre) La stagione di campionamento più adatta è soprattutto legata al tipo fluviale in esame, in ogni caso, è indispensabile procedere al campionamento in regime di magra e di morbida derivate da portate decrescenti
Pesci	1 volta Nel caso di corsi d'acqua temporanei il monitoraggio dei pesci è facoltativo

20. i limiti di riferimento per le sostanze appartenenti all'elenco di priorità che servono a determinare lo stato chimico e per le altre sostanze inquinanti non appartenenti all'elenco di priorità dell'Allegato 8, che contribuiscono alla determinazione dello stato ecologico, non sono quelli della Tabella 3 dell'Allegato 5 Parte III e della Tabella 2 Titolo V Parte IV del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come indicato nel documento "1793_2263_R16_Rev1_PD_R07_MON_A", ma gli standard di qualità ambientale (SQA) delle Tabelle 1A e 1B dell'Allegato I Parte III dello stesso Decreto.

SOSTANZE NON APPARTENENTI ALL'ELENCO DI PRIORITÀ INQUINANTI FAMIGLIE DELL'ALLEGATO 8		
Parametri	Unità di misura	Frequenze
Metalli e specie metalliche		
Arsenico	µg/l	Trimestrale - 4 volte l'anno in coincidenza con il campionamento degli elementi chimico-fisici a sostegno
Cromo totale	µg/l	
Ferro	µg/l	
Manganese	µg/l	
Nichel	µg/l	
Rame	µg/l	
Zinco	µg/l	
Stagno	µg/l	
Selenio	µg/l	
Vanadio	µg/l	
Inorganici non metallici		
Solfati	mg/l	Trimestrale - 4 volte l'anno in coincidenza con il campionamento degli elementi chimico-fisici a sostegno
Fluoruri	mg/l	

Solfuri	mg/l	
---------	------	--

SOSTANZE APPARTENENTI ALL'ELENCO DI PRIORITÀ		
Parametri	Unità di misura	Frequenze
Cadmio	µg/l	Mensile
Piombo	µg/l	
Mercurio	µg/l	
Altri		
Durezza	mg CaCO3/l	Mensile
Portata	l/s	

21. contestualmente alla determinazione delle sostanze deve essere determinata anche la durezza, in quanto i valori degli SQA per il Cadmio variano in funzione della durezza dell'acqua, come riportato nella tabella seguente:

Denominazione sostanza	Numero CAS <i>Chemical Abstracts Service</i>	SQA-MA Acque superficiali interne (µg/L)	SQA-CMA Acque superficiali interne (µg/L)	Identificazione sostanza	Note
Cadmio e composti in funzione delle classi di durezza dell'acqua	7440-43-9	≤0,08 (classe 1) 0,08 (classe 2) 0,09 (classe 3) 0,15 (classe 4) 0,25 (classe 5)	≤0,45 (classe 1) 0,45 (classe 2) 0,6 (classe 3) 0,9 (classe 4) 1,5 (classe 5)	PP	I valori degli SQA variano in funzione della durezza dell'acqua classificata secondo le seguenti 5 categorie: classe 1 - <40 mg CaCO ₃ /L; classe 2 - da 40 a < 50 mg CaCO ₃ /L; classe 3 - da 50 a < 100 mg CaCO ₃ /L; classe 4 - da 100 a <200 mg CaCO ₃ /L; classe 5 - ≤ 200 mg CaCO ₃ /L

22. devono essere tenute costantemente in efficienza le opere di messa in sicurezza permanente, al fine di consentire, anche mediante la puntuale esecuzione delle attività previste nel piano di manutenzione delle opere, di preservare le strutture e lo stato dei presidi in essere;
23. durante le attività di scavo e di movimentazione dei rifiuti deve essere posta particolare attenzione alle emissioni diffuse: devono pertanto essere adottati i necessari presidi ambientali nonché soluzioni gestionali atti ad evitare la dispersione delle polveri, eventualmente interrompendo le attività in giornate particolarmente ventose;
24. l'avvio dei monitoraggi *ante operam* nonché delle attività previste in progetto, deve essere comunicato con congruo anticipo agli Enti di controllo al fine di consentire le attività di competenza;
25. deve essere data particolare attenzione ai lavori in prossimità degli edifici e alle loro aree di pertinenza, considerato che, nell'attesa della verifica dell'interesse di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, devono intendersi sottoposti alla disciplina di tutela della seconda parte del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del medesimo Decreto. Per interventi che dovessero interessare tali strutture deve essere richiesta separata autorizzazione ai sensi dell'articolo 21 del Codice.

2. Il Progetto di bonifica di cui al comma 1 dovrà essere realizzato nel rispetto delle modalità e dei criteri previsti.
3. Il Comune di Fluminimaggiore resta l'unico responsabile di eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente in conseguenza dell'esecuzione del Progetto di bonifica di cui al comma 1.
4. Il Comune di Fluminimaggiore resta altresì responsabile della conformità rispetto allo stato dei luoghi di quanto dichiarato nel Progetto di bonifica di cui al comma 1 e nella relativa documentazione a corredo.
5. Resta salvo l'obbligo del Comune di Fluminimaggiore di acquisire dalle Amministrazioni competenti le autorizzazioni per le opere, gli interventi e le attività i cui elaborati progettuali non sono stati portati all'esame delle Amministrazioni medesime nell'istruttoria del procedimento di approvazione del Progetto di bonifica di cui al comma 1, con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti, alle emissioni in atmosfera e agli scarichi idrici.
6. Gli elaborati relativi al Progetto di bonifica di cui al comma 1 saranno conservati presso l'Archivio della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
7. La corretta esecuzione e il completamento del Progetto di bonifica di cui al comma 1 sono attestati dalla Provincia del Sud Sardegna mediante apposita certificazione sulla base di una relazione tecnica predisposta dall'ARPA territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 248, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

ART. 2

1. I lavori previsti nel Progetto di bonifica di cui all'articolo 1 dovranno iniziare entro e non oltre sei mesi dalla data di notifica del presente Decreto e dovranno rispettare i tempi previsti nel cronoprogramma contenuto nel Progetto medesimo.

ART. 3

1. Qualora nel corso dell'intervento si individuassero ulteriori e impreviste contaminazioni diverse da quelle accertate in fase di caratterizzazione, il Comune di Fluminimaggiore, al fine di consentire la verifica della necessità di una variante del Progetto di bonifica di cui all'articolo 1 ne dovrà dare comunicazione alla Direzione per il Risanamento Ambientale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con proprie valutazioni tecniche in merito all'efficacia degli interventi previsti nel Progetto ad abbattere la nuova contaminazione rilevata.
2. Qualora nel corso dell'intervento si individuassero ulteriori e imprevisti volumi di rifiuti/terreni da trattare rispetto a quelli previsti nel Progetto di bonifica di cui all'articolo 1, tali da comportare una variazione delle dimensioni e delle condizioni di esercizio degli impianti asserviti alla bonifica previsti nel progetto, dovrà essere predisposta dal Comune di Fluminimaggiore un'apposita variante, da sottoporre alla procedura prevista dall'articolo 252 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

ART. 4

1. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dal giorno della notifica.

Il Direttore Generale

Giuseppe Lo Presti

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)